



ATTI UFFICIALI

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE:
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(L. 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

**DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE DESTINATE AI MERCATI**

(L. 160/2019 – articolo 1, commi 837-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/2/2021

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.

13/05/21

Indice

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento.....	5
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	5
Articolo 3 - Presupposto del Canone.....	6
Articolo 4 - Soggetto obbligato.....	7
Articolo 5 - Soggetto Attivo.....	8
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	9
Articolo 6 - Tipi di occupazione.....	9
Articolo 7 - Domanda per l'occupazione di suolo pubblico.....	9
Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza e occupazioni brevi.....	11
Articolo 9 - Rilascio dell'autorizzazione o concessione.....	12
Articolo 10 - Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro.....	13
Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	15
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	15
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	16
Articolo 14 - Occupazioni abusive.....	17
TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	18
Articolo 15 - Tipologie di installazioni e di impianti pubblicitari.....	18
Articolo 16 - Domanda di autorizzazione.....	19
Articolo 17 - Istruttoria amministrativa.....	21
Articolo 18 – Titolarità, obblighi e subentro nelle autorizzazioni.....	22
Articolo 19 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	23
Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca.....	23
Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	24
Articolo 22 - Rimozione della pubblicità.....	24
Articolo 23- Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	24
Articolo 24 – Divieti e limitazioni.....	25
TITOLO IV – CANONE, TARIFFE, ESENZIONI, RIDUZIONI.....	27
Articolo 25 - Criteri per la determinazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	27
Articolo 26 - Criteri per la determinazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie.....	27
Articolo 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	28
Articolo 28 - Determinazione delle tariffe annuali.....	28
Articolo 29 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	29

Articolo 30 - Determinazione del Canone.....	29
Articolo 31 - Esenzioni.....	30
Articolo 32 - Riduzioni.....	32
Articolo 33 - Maggiorazioni.....	33
Articolo 34 - Gestione del servizio di pubbliche affissioni.....	34
Articolo 35 - Determinazione del Canone sulle pubbliche affissioni.....	34
Articolo 36 - Riduzione del Canone pubbliche affissioni.....	34
Articolo 37 - Esenzioni dal Canone pubbliche affissioni.....	35
Articolo 38 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	35
Articolo 39 – Affissioni abusive.....	36
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI.....	37
Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del Canone.....	37
Articolo 41 - Accertamenti per il recupero Canone.....	37
Articolo 42 -Sanzioni e indennità.....	38
Articolo 43 - Rimborsi.....	39
Articolo 44 - Autotutela.....	39
Articolo 45 - Riscossione coattiva.....	39
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	40
Articolo 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi.....	40
Articolo 47 - Occupazione dello spettacolo viaggiante.....	40
Articolo 48 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	40
Articolo 49 - Occupazioni a sviluppo progressivo.....	41
Articolo 50 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	41
Articolo 51 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”.....	41
Articolo 52- Pubblicità realizzata su carrelli supermercati.....	41
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AI MERCATI.....	42
Articolo 53 - Ambito e finalità del Regolamento.....	42
Articolo 54 - Disposizioni generali.....	42
Articolo 55 - Presupposto e soggetto passivo.....	42
Articolo 56 - Soggetto attivo.....	42
Articolo 57 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....	43
Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	43
Articolo 59 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	43
Articolo 60 - Determinazione delle tariffe.....	43
Articolo 61 - Determinazione del Canone.....	44
Articolo 62 - Occupazione per la vendita al dettaglio nelle aree destinate a mercati.....	44
Articolo 63 - Occupazioni abusive.....	45
Articolo 64 - Modalità e termini per il pagamento del Canone.....	45
Articolo 65 - Riscossione mediante convenzione.....	46

Articolo 66 - Accertamenti per il recupero Canone e sanzioni.....	46
Articolo 67 - Rimborsi.....	46
Articolo 68 - Autotutela e riscossione coattiva.....	47
Articolo 69 - Regime transitorio.....	47
Articolo 70 - Disposizioni finali.....	47
Allegato A - ELENCO DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI IN PRIMA CATEGORIA...	48
Allegato B – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	50
Allegato C – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI NELLE AREE DESTINATE AL MERCATO.....	51

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Chieri, di seguito "Comune", del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, di seguito "Canone", così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019 n. 160, di seguito "L. 160/2019" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 della L. 160/2019, nel Comune, il Canone sostituisce i seguenti prelievi: il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) ed il Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) limitatamente alle strade di pertinenza del Comune. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque altro Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei vigenti Regolamenti comunali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente Regolamento, si richiama e si conferma il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
6. Tutta la modulistica richiamata nel presente Regolamento è disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici competenti.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
 - 1.1. **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - 1.2. **impianto pubblicitario**: allestimento come da definizione del Codice della Strada e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e/o acustica, comprese le insegne su fabbricati;
 - 1.3. **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporta, per la collettività, il ridotto godimento dell'area o dello spazio occupato dal richiedente;
 - 1.4. **canone**: importo complessivamente dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui al punto 1.3, a titolo di Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria;

- 1.5. **tariffa:** importo unitario rappresentante la base fondamentale per la determinazione quantitativa del Canone di cui al punto precedente.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti in tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione delle viabilità e del traffico. Oggetto del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità dalla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
 3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei soli casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
 4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei Servizi competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
 6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Comune può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
 8. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione o concessione all'occupazione, equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
 9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
 10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al soggetto titolare del provvedimento .
 11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
 12. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni necessarie.

Articolo 3 - Presupposto del Canone

1. Il Canone è dovuto per:
 - 1.1. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'art.1, comma 819 lett. a) della L.160/2019;
 - 1.2. la diffusione di messaggi pubblicitari visivi e/o acustici, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ai sensi dell'art.1, comma 819 lett. b) della L.160/2019.
 - 1.3. l'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, sullo stesso mezzo e da parte del medesimo soggetto titolare, esclude l'applicazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui al precedente punto 1.1. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al Canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
2. Si considerano rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818 della L. 160/2019, il Canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e i. (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi dell'art.1, comma 823 della L.160/2019 il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del Canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
4. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
5. L'amministratore di condominio deve procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del Canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al

condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

6. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, chi subentra è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5 - Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo del Canone è il Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone può essere affidata in concessione a soggetto iscritto nell'apposito Albo Nazionale dei Concessionari del Servizio di Accertamento e Riscossione dei Tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone. Il predetto Funzionario Responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano direttamente al Concessionario.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - 1.1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - 1.2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla, sospenderla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di viabilità nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Domanda per l'occupazione di suolo pubblico

1. Tutti coloro che intendono occupare spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, sono tenuti a presentare domanda per ottenere l'autorizzazione o la concessione in applicazione delle norme previste dal vigente Codice della Strada, e dalle altre leggi vigenti in materia ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione ovvero per ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.
2. Anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del Canone, il richiedente è tenuto a presentare apposita domanda.
3. La domanda deve essere presentata:
 - 3.1. almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 (trenta) giorni e per le manomissioni suolo pubblico;
 - 3.2. almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le rimanenti occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle brevi con voucher di cui al successivo art. 8 comma 2;
 - 3.3. almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la prima occupazione, limitatamente alle sole occupazioni brevi con voucher, previste all'art. 8 comma 2.
4. In caso di presentazione della domanda oltre i termini indicati nel precedente comma 3, ma comunque entro il settimo giorno lavorativo antecedente l'inizio dell'occupazione stessa, la domanda è considerata "tardiva" ed è prevista una maggiorazione sulla tariffa applicata. Qualora l'occupazione sia ricompresa tra quelle che godono di riduzione, viene meno la riduzione stessa.
5. La domanda è presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge, e deve contenere:

- 5.1.nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - 5.2.nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - 5.3.nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - 5.4.l'indirizzo di posta elettronica valido, obbligatoriamente certificato per le persone giuridiche, al quale far riferimento per le comunicazioni;
 - 5.5.l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - 5.6.la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - 5.7.la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - 5.8.il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la motivazione esaustiva dell'occupazione e la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - 5.9.la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che il Comune intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - 5.10. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
6. In caso di occupazione per manomissione suolo pubblico la domanda deve altresì:
- 6.1.indicare la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, il tipo di pavimentazione interessata dalla rottura e i tempi previsti per l'esecuzione;
 - 6.2.indicare il nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge cui viene affidato l'incarico di Direzione Lavori e le conseguenti funzioni di responsabilità il quale deve:
 - a) controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico;
 - b) dichiarare che sono state eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di tubazioni, condotte o cavi è compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;
 - 6.3.indicare il nominativo dell'impresa esecutrice e del Responsabile di cantiere (qualora non sia possibile individuare tali nominativi in fase di domanda gli stessi dovranno essere indicati, pena decadenza dell'autorizzazione, al momento della comunicazione di inizio lavori);
 - 6.4.essere corredata da:
 - a) elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare l'opera da eseguire, (dovranno essere precisati i mq. di scavo) e il rilievo fotografico della zona in cui si realizzerà l'intervento, il tutto su supporto informatico;

- b)** attestato di pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo ed eventualmente per l'emissione dell'ordinanza;
 - c)** polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori (solo per Società concessionarie di pubblici servizi);
 - d)** autorizzazione della società competente in materia di servizio idrico integrato per lavori di fognatura;
- 6.5. contenere la dichiarazione da parte del Committente coordinatore della sicurezza (se previsto) e Responsabile di cantiere dell'impresa (se indicato in fase di domanda) di ottemperare a quanto disposto dalle normative di cui al D.L. 81/2008 e succ. m.e.i. e di sottostare alle prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio della Concessione o Autorizzazione.
- 7. La domanda deve essere corredata da un elaborato grafico relativo all'area interessata dall'occupazione, quotato in scala appropriata formato A3 o A4, tale da consentire una precisa identificazione delle dimensioni della stessa. Nel caso di piccole occupazioni temporanee, diverse da quelle riferibili a cantieri e simili, occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro e, se trattasi di un manufatto (cavalletto, totem, fioriera, ecc.), anche di documentazione fotografica.
 - 8. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente, in merito alla mancanza degli elementi di cui ai punti precedenti, senza che si provveda, entro il termine indicato, non inferiore a 10 (dieci) giorni, ad integrare, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso, o di aver presentato specifica istanza per l'ottenimento, delle autorizzazioni medesime. Il richiedente dovrà altresì dimostrare di aver presentato idonea documentazione prevista da normative o Regolamenti vigenti.
 - 9. Per le occupazioni necessarie alla manomissione suolo pubblico la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, inviando contestualmente al Comune apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune. Tale comunicazione deve essere regolarizzata entro 10 giorni dall'inizio dei lavori con l'invio della regolare domanda di autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata ha effetto di sanatoria.
 - 10. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
 - 11. L'avviso inviato dall'Ufficio competente che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
 - 12. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del Canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza e occupazioni brevi

1. Per le occupazioni d'urgenza conseguenti a situazioni di pericolo o emergenza, al fine di scongiurare danni imminenti a persone o cose, l'occupante ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, anche verbale, alla Polizia Municipale, richiedendo contestualmente il sopralluogo; l'occupante ha altresì l'obbligo di sottoscrivere la modulistica relativa alle occupazioni d'urgenza e di effettuare il pagamento del Canone entro il giorno successivo all'inizio dell'occupazione stessa. Gli interventi legati alle occupazioni d'urgenza devono eseguirsi non oltre 48 ore dal sopralluogo, previa messa in sicurezza dell'area interessata e nel rispetto delle prescrizioni date riguardanti la modalità dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di aree che non comportano modifiche alla viabilità e che non recano intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, è possibile adottare una procedura abbreviata che comporta il rilascio di un'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con vouchers giornalieri, da pagarsi anticipatamente, con maggiorazione del Canone. I vouchers, unitamente all'autorizzazione rilasciata, devono essere presentati al Comune per la validazione, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data prevista di occupazione.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9 - Rilascio dell'autorizzazione o concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel presente titolo ed è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento del Canone.
2. La concessione o autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e nei termini previsti dai vigenti regolamenti comunali.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione:
 - 3.1. l'esistenza di morosità del richiedente per canoni pregressi afferenti l'occupazione o la pubblicità. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.
 - 3.2. la presenza di pareri sfavorevoli di non conformità alle leggi ed ai vigenti regolamenti comunali;
 - 3.3. l'irricevibilità di segnalazioni certificate, di comunicazioni o il diniego al rilascio di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività.
4. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
5. In caso di esito favorevole si procede alla determinazione del Canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal successivo comma 8.
6. E' fatto obbligo al richiedente di ritirare l'autorizzazione o concessione, prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del Canone.
7. La concessione o autorizzazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda oppure ritirata direttamente allo sportello ed è valida per il periodo in essa indicato; deve essere esibita, a richiesta, al personale incaricato all'attività di controllo.

8. Qualora, durante l'istruttoria della domanda, il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve darne comunicazione entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interromperlo e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. In caso di mancato rispetto di detto termine è dovuta un'indennità per l'attività amministrativa espletata, pari al 30% (trenta per cento) del Canone che si sarebbe dovuto versare.
9. In caso di domande riguardanti l'occupazione della stessa area presentata da più richiedenti, la concessione o l'autorizzazione sono rilasciate secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo generale, salvo quanto disposto da altre norme.
10. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione o autorizzazione s'intenderà come non avvenuta ove il Comune, nel pubblico interesse, non possa revocare quelle rilasciate in precedenza.
11. In occasione delle consultazioni elettorali e di eventi e/o manifestazioni di pubblico interesse promosse dall'Amministrazione Comunale, il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di sospendere le occupazioni di suolo già concesse, a mezzo comunicazione scritta, senza il riconoscimento di alcun indennizzo.
12. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata l'occupazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
13. In caso di occupazione permanente con chioschi adibiti ad attività commerciale o pubblico esercizio, la durata della concessione o autorizzazione è stabilita in numero 12 (dodici) anni.
14. In caso di occupazione per manomissione suolo pubblico il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in mesi dodici dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
15. Nel caso di occupazione per manomissioni suolo pubblico, se ritenuto necessario da parte del Comune per manifestazioni, fiere, mercati, esposizioni, punti nodali del traffico ecc., l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e giorni festivi, o in casi particolari di notte. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
16. Nel caso di occupazione per manomissioni suolo pubblico il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo. Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque.
17. Salvo casi imprevedibili di assoluta e riconosciuta urgenza e in presenza di nuove urbanizzazioni e nuovi allacciamenti di nuove utenze non sarà riconosciuta alcuna autorizzazione per manomissioni suolo pubblico prima che siano decorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori di realizzazione o manutenzione straordinaria del sedime stradale.

Articolo 10 - Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - 2.1.custodire il provvedimento comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - 2.2.versare il Canone alle scadenze previste;
 - 2.3.mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - 2.4.sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - 2.5.custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e le relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - 2.6.rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
 - 2.7.disporre i lavori in conformità agli elaborati tecnici presentati in fase di domanda ed in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con il Comune o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, rivalendosi in capo al titolare dell'occupazione gli eventuali danni arrecati;
 - 2.8.di avvisare, prima di iniziare i lavori, tutti i titolari delle occupazioni del suolo e del sottosuolo pubblico interessati alla zona dell'intervento ed intraprendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, alle alberate, alle aree a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere;
 - 2.9.nel caso di occupazione con dehors, di mantenere l'esatta destinazione d'uso dell'area autorizzata o concessa attrezzata per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con utilizzo effettivo e continuo per l'intero periodo di occupazione;
 - 2.10. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e provvedere al ripristino della situazione originaria al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'occupazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione o la concessione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione o autorizzazione, inviando apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione o autorizzazione in questione. Ove il subentrante non vi provveda nel termine, l'occupazione è considerata abusiva.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro è subordinato alla regolarità dei pagamenti dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Il debito può essere estinto anche dal subentrante.
5. Per i subentri in corso d'anno delle occupazioni temporanee viene fatto salvo l'eventuale versamento già effettuato dal precedente titolare per detto periodo.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o autorizzazione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del titolare dell'occupazione, questi ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune per le eventuali verifiche entro i termini sotto indicati e con i seguenti effetti:
 - 8.1. se la causa non dipende dal titolare, entro il primo giorno di occupazione, formulando eventualmente la proposta di modifica dell'occupazione, ed ha diritto al rimborso del rateo del Canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 - 8.2. se la causa deriva invece da rinuncia unilaterale scritta del titolare almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione e non dà il diritto al rimborso.
9. E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro titolare, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso preventivo del Comune e sempre che, per lo stesso bene, non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà osservare gli obblighi previsti nel presente regolamento. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione delle occupazioni permanenti e delle occupazioni temporanee, è rinnovabile alla scadenza, alle medesime condizioni originarie, previo inoltramento di motivata domanda.
2. La domanda di rinnovo di cui al comma precedente, che deve riportare gli estremi della concessione o autorizzazione che si intende rinnovare, deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 7 del Regolamento entro 15 (quindici) giorni prima della scadenza.
3. In presenza di occupazioni a carattere edilizio e/o con manufatti non facilmente rimovibili, è possibile presentare domanda di proroga dell'occupazione, debitamente motivata, entro i termini di cui al precedente art. 7 comma 3, punti 3.1 e 3.2, ridotti ad un terzo.
4. Il periodo di rinnovo e quello di proroga sono sommati al precedente periodo autorizzato o concesso, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata, in caso di occupazioni temporanee, deve essere comunicata entro i due giorni successivi all'ultimo giorno di effettiva occupazione.
6. La disdetta anticipata, in caso di occupazione permanente, deve essere comunicata entro il 31 dicembre dell'anno e il Canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del Canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
8. Nel caso di occupazione per manomissione di suolo pubblico, entro 90 giorni dalla comunicazione di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, il Comune provvederà alla ripresa in carico del tratto stradale interessato dai lavori di scavo con rilascio di relativo benessere finale sui lavori. Fermo

restando quanto sopra descritto il Titolare dell'autorizzazione è tenuto comunque a proprie cure e spese al controllo dei lavori eseguiti, mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di anni uno dopo la presa in carico da parte del Comune. Fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul titolare dell'autorizzazione allo scavo.

Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione o autorizzazione, con provvedimento motivato nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, può essere:
 - 1.1. oggetto di **modifica** da parte del Comune;
 - 1.2. oggetto di **sospensione** temporanea, con diritto alla proroga dell'autorizzazione o concessione per un periodo di tempo analogo a quello di sospensione;
 - 1.3. oggetto di **revoca**, con diritto alla restituzione del Canone eventualmente pagato, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno riferiti al periodo di mancata occupazione, esclusi ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati al titolare della concessione o autorizzazione con modalità idonea, secondo la vigente normativa.
3. L'avvio del procedimento di revoca è notificato al titolare della concessione o autorizzazione, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di **decadenza** dalla concessione o autorizzazione:
 - 1.1. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e, in generale, delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - 1.2. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione, del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - 1.3. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - 1.4. il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - 1.5. la violazione alla norma di cui al precedente art.10 comma 9, relativa al divieto di sub concessione;
 - 1.6. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - 1.7. la mancata occupazione accertata da parte della Polizia Municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296/2006, per più di 2 volte nel periodo di tempo indicato nell'autorizzazione temporanea.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni o autorizzazioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Sono cause di **estinzione** della concessione o autorizzazione:
 - 4.1. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o autorizzazione;
 - 4.2. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione o autorizzazione;
 - 4.3. la rinuncia del titolare della concessione o autorizzazione da comunicare entro 5 (cinque) giorni precedenti la data di inizio occupazione.
5. La concessione o autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare della concessione o autorizzazione rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione o concessione.

Articolo 14 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - 1.1. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione
 - 1.2. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione o in contrasto con le norme legislative o regolamentari vigenti; qualora la discordanza consista in una maggiore superficie occupata, si considera abusiva solo la parte di occupazione eccedente;
 - 1.3. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, limitatamente al periodo non autorizzato;
 - 1.4. effettuate da persona diversa dal titolare della concessione o autorizzazione, salvo i casi di subingresso previsti dal presente Regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. Il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera g) della L.160/2019, per le occupazioni abusive è dovuta una maggiorazione sul Canone a titolo di indennità, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla L.160/2019.
5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.
6. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della L. n.94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

7. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della L. 25/3/1997, n. 77.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 - Tipologie di installazioni e di impianti pubblicitari

1. Le installazioni di mezzi pubblicitari possono essere di due tipi in relazione all'autorizzazione:
 - 1.1. **senza autorizzazione:**
 - a) le forme pubblicitarie effettuate all'interno di locali aperti al pubblico e non visibili all'esterno;
 - b) l'esposizione di locandine pubblicitarie sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno, nonché gli avvisi di locazione e vendita immobili purché rispettino le modalità e le caratteristiche previste;
 - c) la pubblicità effettuata con autoveicoli;
 - d) la cartellonistica pubblicitaria installata sui ponteggi;
 - e) gli striscioni affissi su steccati, mura di cinta, recinzioni, di proprietà di privati;
 - 1.2. **con autorizzazione:**
 - a) mezzi che comportino alterazione allo stato dei luoghi, anche parziale;
 - b) mezzi che non comportino alterazioni allo stato dei luoghi, diversi dalla tipologia prevista al precedente punto 1.1.
2. Il mezzo pubblicitario si definisce:
 - 2.1. mono facciale, quando è su un'unica superficie piana;
 - 2.2. bi facciale, quando è su due distinte facce contrapposte, di eguali o differenti contenuti, la cui percezione non sia contemporanea;
 - 2.3. polifacciale, quando è distribuito su più di due facce allo scopo di aumentarne l'efficacia;
 - 2.4. opaco, se privo cioè di illuminazione;
 - 2.5. luminoso, quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso;
 - 2.6. illuminato, quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario;
 - 2.7. fisso se installato su suolo o soprassuolo;
 - 2.8. mobile qualora si utilizzino persone fisiche in movimento, autoveicoli, aeromobili, aerostati, battelli etc.
3. I mezzi pubblicitari, anche in coerenza con il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sono distinti nelle seguenti tipologie:
 - 3.1. **Insegna di esercizio:** contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di

attuazione del Nuovo Codice della Strada); rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;

- 3.2. **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - 3.3. **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - 3.4. **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato.
 - 3.5. **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - 3.6. **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni e scritte orizzontali reclamistiche, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - 3.7. **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - 3.8. **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - 3.9. **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
4. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16 - Domanda di autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che necessitano di autorizzazione sono soggetti alla presentazione di apposita domanda al Comune al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo Regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
4. La domanda è presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge, e deve contenere:
 - 4.1.nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - 4.2.nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - 4.3.nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - 4.4.l'indirizzo di posta elettronica valido, obbligatoriamente certificato per le persone giuridiche, al quale far riferimento per le comunicazioni;
 - 4.5.l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - 4.6.la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - 4.7.il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
 - 4.8.per i mezzi pubblicitari da installare su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere consegnato prima del rilascio;
 - 4.9.qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana;
 - 4.10. per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio;
 - 4.11. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento edilizio e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che il Comune intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - 4.12. dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati, nei confronti dei quali il Comune resta completamente estraneo;
 - 4.13. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria.

5. La domanda deve essere presentata:
 - 5.1. almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'installazione, per i mezzi pubblicitari che comportino alterazione allo stato dei luoghi, anche parziale;
 - 5.2. almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'installazione, per tutti gli altri casi.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000. La comunicazione inviata dal Comune, inerente la mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si provveda alla loro integrazione nel termine indicato, e comunque non oltre 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Nel caso l'esposizione sia non soggetta ad autorizzazione, il richiedente, prima di effettuare l'esposizione, è obbligato a presentare apposita dichiarazione al Comune, ai fini della quantificazione del Canone dovuto.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del Canone, il richiedente deve presentare la dichiarazione per ottenere l'autorizzazione.

Articolo 17 - Istruttoria amministrativa

1. L'autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai vigenti Regolamenti comunali.
2. L'autorizzazione è rilasciata di norma a tempo indeterminato, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del Canone nella misura indicata ed entro il termine stabilito e a darne dimostrazione al Comune.
4. Il Comune con atto di organizzazione interna determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del Canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
6. In caso di domande riguardanti l'installazione di mezzi pubblicitari siti nella stessa area, presentate da più richiedenti, l'autorizzazione è rilasciata secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo generale, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto da altre norme.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. E' valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta del personale addetto l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- 8.1. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- 8.2. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
11. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 18 – Titolarità, obblighi e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - 2.1. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, conformandosi a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, dal Regolamento Edilizio e dalle le norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada;
 - 2.2. limitare l'installazione o l'iniziativa pubblicitaria a quanto indicato nell'autorizzazione adempiendo a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - 2.3. non protrarre l'installazione o l'iniziativa pubblicitaria oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza nelle dovute forme;
 - 2.4. versare il Canone alle scadenze previste;
 - 2.5. di sottoporre i mezzi pubblicitari autorizzati e le strutture di sostegno a periodici accertamenti sul buono stato di conservazione e di sicurezza; qualora venga accertata la mancata rispondenza alle esigenze di estetica e/o di statica e sicurezza, il Comune può richiederne il ripristino fissandone un termine, trascorso il quale è possibile procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta del mezzo con spese a carico del titolare;
 - 2.6. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario effettuando gli interventi necessari, e restituirlo integro e pulito alla scadenza;
 - 2.7. di disporre i lavori di installazione in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con il Comune o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, rivalendosi in capo al soggetto autorizzato per gli eventuali danni arrecati;
 - 2.8. stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prima dell'installazione dei mezzi, avente durata almeno pari al periodo autorizzato e riferita ai rischi connessi con l'installazione e rimozione del mezzo, nonché degli striscioni che attraversino strade e piazze

- 2.9. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di cessazione per rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune, ripristinando l'area come era in origine. In caso di inottemperanza l'impianto verrà considerato abusivo;
 - 2.10. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - 2.11. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, civile o penale per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - 2.12. apporre, in maniera visibile, una targhetta identificativa, di materiale non deteriorabile, contenente i dati del titolare dell'impianto ad esclusione delle insegne e pre insegne di esercizio.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per la **voltura** della autorizzazione a proprio nome.
 4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al precedente comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
 8. Tutti coloro che installano mezzi pubblicitari soggetti a Canone per i quali non è prevista autorizzazione sono tenuti a darne comunicazione al Comune.

Articolo 19 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. L' autorizzazione può essere **prorogata** previa presentazione di apposita richiesta
2. L'autorizzazione può essere **rinnovata** previa presentazione di apposita richiesta. Per le insegne e pre insegne d'esercizio il rinnovo è automatico e tacito alla scadenza, purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo viene rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo Canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La **disdetta** anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle domande. Il Canone non è dovuto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione, con provvedimento motivato nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, può essere:
 - 1.1. oggetto di **modifica** da parte del Comune;
 - 1.2. oggetto di **sospensione** temporanea, con diritto alla riduzione del Canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno riferiti alla durata della sospensione;
 - 1.3. oggetto di **revoca**, con diritto alla restituzione del Canone eventualmente pagato, corrispondente al periodo di mancata esposizione, esclusi ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati al titolare dell'autorizzazione con modalità idonea, secondo la vigente normativa.
3. L'avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione di un congruo termine entro il quale la pubblicità deve essere rimossa, è notificato al titolare dell'autorizzazione, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di **decadenza** dall'autorizzazione:
 - 1.1. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione e, in generale, delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - 1.2. l'uso improprio del mezzo pubblicitario o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione;
 - 1.3. il mancato pagamento del Canone stabilito nei termini previsti;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione.
4. Sono cause di **estinzione** dell'autorizzazione:
 - 4.1. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o autorizzazione;
 - 4.2. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione o autorizzazione;
 - 4.3. la rinuncia del titolare dell'autorizzazione da comunicare entro 5 (cinque) giorni precedenti la data di inizio esposizione.
5. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del Concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 22 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto, compresi eventuali sostegni o supporti, entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
2. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione.
3. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile, in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 23- Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera g) della L.160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente è dovuta una maggiorazione sul Canone a titolo di indennità, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla medesima L.160/2019.

Articolo 24 – Divieti e limitazioni

1. Sono vietati:
 - 1.1.l'esposizione di mezzi pubblicitari su monumenti, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche tutelati dal Testo Unico del D.Lgs 22/01/2004 n. 42;
 - 1.2.l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi;
 - 1.3.l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, caserme, case di cura, edifici di culto, cimiteri e sulle loro mura di cinta;
 - 1.4.l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano;
 - 1.5.l'effettuazione di pubblicità sonora secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente;
 - 1.6.l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri;
 - 1.7.la diffusione di pubblicità, con qualsiasi mezzo visivo od acustico, senza aver ottenuto l'autorizzazione del Comune;
 - 1.8.le scritte con caratteri adesivi fuori dalla vetrina o della porta d'ingresso dell'esercizio commerciale;
 - 1.9.le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;

- 1.10. mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
 - 1.11. cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
 - 1.12. l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - 1.13. l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
 - 1.14. impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine;
 - 1.15. le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
 - 1.16. le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo;
 - 1.17. nuove vetrinette mobili all'interno del centro storico, se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica;
 - 1.18. la collocazione di striscioni attraverso le vie al di fuori di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc.;
 - 1.19. le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 250 metri da ingressi di ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convezione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede il Comune d'ufficio, a spese della ditta inadempiente.
 - 1.20. i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - 1.21. distribuzione di volantini di qualsiasi tipo sul parabrezza, lunotto, portiere delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
2. Sono oggetto di limitazioni:
- 2.1. le forme pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, e con veicoli di proprietà o trasporto per proprio conto, in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche;
 - 2.2. le forme di pubblicità effettuate dalle attività aventi sede negli edifici di cui al precedente comma 1, punto 1.1., e quelle poste nelle zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica, secondo quanto disposto nel Piano generale degli impianti, e comunque sottoposta all'ottenimento dei previsti nulla osta, secondo le norme di cui alle Leggi citate nel comma suddetto;
 - 2.3. le dimensioni delle targhe od altri mezzi di indicazione dei luoghi di interesse storico, artistico e turistico e comunque nei limiti e con le caratteristiche di uniformità delineata nel Piano Generale degli impianti, come altresì per le insegne e le targhe rese obbligatorie dalle leggi;
3. Operano inoltre le limitazioni dettate dal vigente Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992 e dal D.P.R. 610/1996, in merito alla pubblicità sulle strade, in prossimità di esse ed alla pubblicità sui veicoli ed ogni ulteriore limitazione di carattere particolare disciplinata dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Regolamento Edilizio.

TITOLO IV – CANONE, TARIFFE, ESENZIONI, RIDUZIONI

Articolo 25 - Criteri per la determinazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - 1.1. durata dell'occupazione;
 - 1.2. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - 1.3. tipologia;
 - 1.4. finalità;
 - 1.5. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a **mezzo metro quadrato o lineare**.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 26 - Criteri per la determinazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a **trecento centimetri quadrati**.
4. Qualora il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio

pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Il Canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
10. Il Canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante le tipologie di distribuzioni consentite dal presente regolamento, di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
11. Per le tipologie di pubblicità sonora consentite, il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone, sia per le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo, che per le esposizioni pubblicitarie, le strade, le aree e gli spazi pubblici sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, sulla base dell'allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 28 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l'area è ubicata e al valore economico della relativa disponibilità. Per la diffusione di messaggi pubblicitari si considera inoltre l'impatto ambientale del mezzo pubblicitario, in rapporto alla sua collocazione ed alla sua incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della L. 160/2019, in base alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna categoria, su base annuale e per unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:
 - 2.1. 1^a categoria – viene applicata la tariffa più elevata;
 - 2.2. 2^a categoria – viene applicata la tariffa della 1^a categoria ridotta del 35% (trentacinque per cento);
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del titolare della concessione o autorizzazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 30, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia ed i coefficienti moltiplicatori sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe e i coefficienti precedentemente deliberati ed in vigore.

Articolo 29 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l'area è ubicata e al valore economico della relativa disponibilità. Per la diffusione di messaggi pubblicitari si considera inoltre l'impatto ambientale del mezzo pubblicitario, in rapporto alla sua collocazione ed alla sua incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della L. 160/2019, in base alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna categoria, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - 2.1. 1^ categoria – viene applicata la tariffa più elevata;
 - 2.2. 2^ categoria – viene applicata la tariffa della 1^ categoria ridotta del 35% (trentacinque per cento)
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del titolare della concessione o autorizzazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 30, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia ed i coefficienti moltiplicatori sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe e i coefficienti precedentemente deliberati ed in vigore.

Articolo 30 - Determinazione del Canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del Canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate mediante insegne, pre insegne, cartelli, locandine, targhe, vetrofanie, stendardi, bandiere e impianti di affissione diretta, sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - 4.1. per superficie arrotondata compresa tra 1,01 (uno/01) metri quadrati e 5,00 (cinque/00) metri quadrati, la tariffa ordinaria è maggiorata del 25% (venticinque per cento);
 - 4.2. per superficie arrotondata superiore a 5,00 (cinque/00) metri quadrati e sino a 8,00 (otto/00) metri quadrati, la tariffa ordinaria è maggiorata del 50% (cinquanta per cento);
 - 4.3. per superficie arrotondata superiore a 8,00 (otto/00) metri quadrati, la tariffa ordinaria è maggiorata del 100% (cento per cento).
5. Per le iniziative pubblicitarie che abbiano durata superiore a 60 (sessanta) giorni, si applica la tariffa annuale.
6. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100% (cento per cento).
7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del Canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
9. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto, ai sensi del comma 829, art. 1 della L. 160/2019.
10. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
11. Qualora l'occupazione preveda una modifica alla viabilità, rendendo così necessaria l'emissione della relativa ordinanza, il Canone è maggiorato dei conseguenti oneri, indicati nell'ordinanza stessa.
12. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, il Canone è **maggiorato del 35%** (trentacinque per cento) rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni privati.

Articolo 31 - Esenzioni

1. Le esenzioni dal Canone sono disciplinate dal comma 833¹ della L. 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente Regolamento.
2. Ai sensi del comma 821 lettera f), della L. 160/2019 sono altresì esenti:
 - 2.1. le occupazioni con balconi, verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro compresi i cappotti termici, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale, i gradini, i passi carrabili, le fosse biologiche, i cavalcavaso e/o i ponticelli, i dissuasori, i paracarri, le bocche di lupo, le coperture bealere, le griglie di aerazione a raso, le canalette trasversali di raccolta acque piovane;
 - 2.2. le occupazioni con i chioschi adibiti a “Punto Acqua” destinati esclusivamente all'erogazione di acqua potabile di organismi partecipati dal Comune o soggetti privati che riversano al Comune parte dei ricavi, e la pubblicità a cui il servizio si riferisce, posta sulle facciate del chiosco, comprensiva di ragione sociale, marchio e indirizzo dell'impresa erogatrice;

1	L. 27/12/2019 n. 160 comma 833	Sono esenti dal canone:
	a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;	
	b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;	
	c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;	
	d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;	
	e) le occupazioni di aree cimiteriali;	
	f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;	
	g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;	
	h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;	
	i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;	
	l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;	
	m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;	
	n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;	
	o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;	
	p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;	
	q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;	
	r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.	

- 2.3. le occupazioni con infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- 2.4. le occupazioni con le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 2.5. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- 2.6. le occupazioni con le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del soggetto gestore della tariffa rifiuti;
- 2.7. le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione e/o manutenzione di fabbricati di proprietà del Comune o destinati a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni, compresi i parcheggi sotterranei pertinenziali. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'agevolazione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
- 2.8. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- 2.9. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- 2.10. le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie delle Associazioni territoriali di volontariato di interesse pubblico, democratiche e apolitiche, senza scopo di lucro, volte alla promozione ed alla tutela delle località su cui insistono, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale (**Pro-Loco**), nei seguenti limiti:
- a) le occupazioni, se effettuate in modo diretto,
 - b) i mezzi pubblicitari, in occasione delle manifestazioni realizzate in accordo con il Comune come segue:
 - le locandine, anche se comprensive, per non oltre seicento centimetri quadrati, di messaggi pubblicitari commerciali;
 - gli altri mezzi pubblicitari, anche se comprensivi, senza limiti di superficie, di messaggi pubblicitari commerciali, limitatamente ai giorni ed al luogo specifico in cui si svolge la manifestazione.
- 2.11. le insegne, le targhe, gli avvisi al pubblico e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il **mezzo metro quadrato** di superficie, oppure, se superiori, non oltre la misura minima prevista dalle vigenti disposizioni normative;
- 2.12. le targhe pubblicitarie o gli elementi di arredo urbano comprensivi di messaggio pubblicitario, installati su aree o fabbricati di proprietà comunali, autorizzati dal Comune o in convenzione, a fronte di manutenzioni, cura del verde pubblico o abbellimenti eseguiti totalmente o parzialmente a carico dei privati. Con la stipula della convenzione deve essere garantita la convenienza economica per il Comune ed il beneficio decorre dall'anno successivo a quello di stipula della convenzione stessa.
- 2.13. Le occupazioni effettuate dagli artisti di strada così come definiti dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle arti di strada.

2.14. Le occupazioni effettuate con tavoli e sedie per pranzi e cene in occasione delle “feste dei vicini”.

Articolo 32 - Riduzioni

1. Ai sensi del comma 821 lettera f), sono disposte le seguenti riduzioni del Canone:
 - 1.1. del 90% (novanta per cento) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - 1.2. del 50% (cinquanta per cento) per le seguenti occupazioni ed esposizioni pubblicitarie:
 - a) effettuate da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati, enti senza scopo di lucro e da enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - c) relative a festeggiamenti patriottici, religiosi e a spettacoli di beneficenza;
 - d) realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
 - 1.3. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento **adeguatamente motivato e contenente la quantificazione del minore introito**, può disporre riduzioni, sino all'esenzione totale, per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, anche se di carattere commerciale di seguito indicate:
 - a) effettuate in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, aventi finalità culturali, di sviluppo dell'economia e delle tradizioni locali, ad esclusione dei mercati di S. Martino;
 - b) derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi del vigente Regolamento per l'attività contrattuale dell'Ente.
 - 1.4. Per le occupazione temporanee effettuate da esercizi pubblici dehors, tavoli e sedie, e per l'attività edilizia, il Canone è ridotto nel seguente modo:
 - a) fino ad un mese di occupazione, canone pieno,
 - b) oltre un mese di occupazione, riduzione del 50% (cinquanta per cento);
 - c) oltre quattro mesi di occupazione, ulteriore riduzione del 50% (cinquanta per cento).

Articolo 33 - Maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale il Canone è maggiorato:
 - 1.1. del 40% (quaranta per cento) se viene interrotto un senso di marcia, oppure occupata una corsia, un controviale o un'area adibita a parcheggio;
 - 1.2. del 60% (sessanta per cento) se l'occupazione comporta la chiusura di tutta la strada e per lavori edili a carattere d'urgenza;

2. La tariffa prevista per i de hors è maggiorata del 50% (cinquanta per cento) qualora questi siano verandati.
3. Per le occupazioni temporanee con procedura abbreviata, di cui al precedente articolo 8 comma 2, il Canone è maggiorato del 25% (venticinque per cento).
4. Per la presentazione tardiva della domanda di cui all'art. 7 comma 4 ma comunque entro il settimo giorno lavorativo antecedente l'inizio dell'occupazione stessa, il Canone è maggiorato del 100% (cento per cento).

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 - Gestione del servizio di pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 26 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La tipologia, la destinazione, le caratteristiche tecniche, la disciplina generale di inserimento e le limitazioni, sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
3. Le quantità, le specifiche delle caratteristiche, le consistenze, la localizzazione territoriale degli impianti destinati all'utilizzo da parte del Servizio delle Pubbliche Affissioni, sono indicate nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
4. La consistenza degli impianti, riportata nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è tale da assicurare la idonea diffusione nel territorio comunale.
5. I manifesti per gli annunci funebri, ringraziamenti, partecipazioni e trigesime non possono avere dimensioni superiori al formato che segue: base cm. 35 - altezza cm. 25.

Articolo 35 - Determinazione del Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il Canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. Il pagamento del Canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm.70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari 5 (cinque) giorni.
4. Il Canone è calcolato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della L. 160/2019.
5. La tariffa standard è maggiorata del 50% (cinquanta per cento) in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
6. La tariffa standard è maggiorata del 100% (cento per cento) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
7. La tariffa standard è maggiorata del 150% (centocinquanta per cento) per le affissioni di carattere commerciale, calcolato sulla metà del numero di fogli da affiggere, in impianti collocati nelle strade ed aree situate in prima categoria di cui all'allegato "A".
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere e per le richieste di affissione entro i due giorni successivi se di carattere commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% (dieci per cento) del Canone con un minimo di € 30,00 (trenta/00) per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita direttamente al Concessionario del servizio, se è gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 36 - Riduzione del Canone pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - 1.1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
 - 1.2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - 1.3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - 1.4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - 1.5. per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui ai punti 1.2 e 1.3, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 37 - Esenzioni dal Canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal Canone sulle pubbliche affissioni:
 - 1.1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - 1.2. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - 1.3. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Città metropolitane in materia di tributi;
 - 1.4. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - 1.5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
 - 1.6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - 1.7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, è obbligo darne tempestiva comunicazione al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di Canone.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nessuna affissione, da chiunque commissionata o disposta, potrà avvenire, ad opera del servizio delle pubbliche affissioni, in maniera difforme da quanto previsto dal vigente Piano Generale degli Impianti.

Articolo 39 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali sia stato omesso il dovuto pagamento.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Per le sole affissioni abusive effettuate negli appositi impianti, il Comune, qualora non si riscontrino violazioni di leggi o regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'affissione continui a restare esposta per il periodo rimanente, previo pagamento di una maggiorazione sul Canone a titolo di indennità.
4. Per tutte le altre affissioni abusive si applica la sanzione amministrativa dal 100% (cento per cento) al 200% (duecento per cento) del Canone dovuto.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera g) della L.160/2019, per le occupazioni abusive è dovuta una maggiorazione sul Canone a titolo di indennità, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla L.160/2019.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie il versamento del Canone deve essere eseguito contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/12/2016, n. 225.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie pluriennali, il versamento del Canone:
 - 2.1. Per il primo anno di autorizzazione o concessione, deve essere eseguito all'atto del rilascio della stessa, per l'intero importo;
 - 2.2. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione o concessione, entro il **28 febbraio** (ventotto febbraio) di ogni anno. Per canoni di importo superiore a € 1.000,00 (mille/00) il versamento può essere eseguito in **quattro rate trimestrali** anticipate di pari importo, di cui la prima rata con scadenza al 28 (ventotto) febbraio, previa apposita richiesta.
3. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata:
 - 3.1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - 3.2. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente Titolo VI, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 41 - Accertamenti per il recupero Canone

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della L. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai soggetti previsti dalla L. 27/12/2006, n. 296 art. 1 comma 179, possono provvedere altresì altri soggetti incaricati debitamente autorizzati.
4. Nell'ambito delle verifiche e dei controlli è altresì possibile:
 - 4.1. richiedere atti e documenti inerenti l'autorizzazione o la concessione;
 - 4.2. inviare questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, con l'obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta;
5. In caso di affidamento del servizio in concessione, è altresì facoltà del Concessionario del servizio:
 - 5.1. richiedere atti, documenti ed informazioni in possesso degli organi della pubblica amministrazione e dei soggetti concessionari del servizio;
 - 5.2. verificare direttamente le superfici con sopralluogo nell'area di ubicazione degli impianti, effettuato da personale preposto e autorizzato, previa accettazione del titolare dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente;
 - 5.3. provvedere ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.
6. In caso di mancata collaborazione dei soggetti autorizzati alle iniziative messe in atto come definito ai precedenti commi, si può fare ricorso alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
7. Tutto quanto previsto nel presente articolo deve rispettare il vigente codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 42 -Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica al titolare della concessione o autorizzazione apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per le occupazioni, esposizioni pubblicitarie ed affissioni abusive di cui ai precedenti articoli 14 comma 4, 23 comma 2 e 39 comma 3, si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50% (cinquanta per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data di rilevazione.
3. Per le medesime occupazioni, esposizioni pubblicitarie ed affissioni abusive di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità né superiore al doppio della stessa, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.
4. Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma precedente comma 2, salvo prova contraria, l'esposizione pubblicitaria abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene rilevato l'abuso.

5. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n° 689, la sanzione di cui al precedente comma 3 è ridotta ad un terzo, se il pagamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
6. Per la mancata restituzione dei dati richiesti di cui al precedente art. 41, si applica la penalità da un minimo di € 40,00 (quaranta/00) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
10. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
11. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. 160 del 2019.

Articolo 43 - Rimborsi

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di Canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 44 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario Responsabile dell'entrata.

Articolo 45 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato al precedente comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

1. La superficie di riferimento per la determinazione del Canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Per le occupazioni di sottosuolo con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 47 - Occupazione dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella L. 18/3/1968, n. 337.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia.
3. Il titolare è tenuto a consegnare al Comune apposita cauzione o idonea polizza fidejussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa, a prima richiesta, a garanzia degli eventuali danni arrecati al Comune o dei mancati adempimenti previsti dai vigenti regolamenti comunali, di importo definito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del Canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 4.1. 50% (cinquanta per cento) della effettiva superficie fino a 100 mq.
 - 4.2. 25% (venticinque per cento) della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq.
 - 4.3. 10% (dieci per cento) della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 48 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfettaria di € 1,00 (uno) ai sensi dell'art.1, comma 831 della L. 160/2019.
2. L'importo della tariffa è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso, l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00 (ottocento/00). Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli

utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Il Canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere dichiarato annualmente entro il 31 marzo dal soggetto titolare della concessione e da tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

Articolo 49 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il Canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 50 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 51 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti “camion vela”, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
2. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il Canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 52- Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AI MERCATI

Articolo 53 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Chieri, di seguito "Comune", del Canone Patrimoniale di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di seguito "Canone", realizzati in strutture attrezzate nel Comune di Chieri, così come disciplinato dai commi da 837 a 847, dell'articolo 1 della L.160/2019 e s.i.e m.
2. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la Tassa sui Rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei vigenti Regolamenti comunali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.
5. Tutta la modulistica richiamata nel presente Regolamento è disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici competenti.

Articolo 54 - Disposizioni generali

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
2. I criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone sono disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 55 - Presupposto e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, oppure, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del Canone è il Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone può essere affidata in concessione a soggetto iscritto nell'apposito

Albo Nazionale dei Concessionari del Servizio di Accertamento e Riscossione dei Tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone. Il predetto Funzionario Responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano direttamente al Concessionario.

Articolo 57 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. In materia di rilascio degli atti di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nelle aree di mercato si rinvia allo specifico Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche nonché al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del Canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - 1.1. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - 1.2. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - 1.3. durata dell'occupazione;
 - 1.4. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
 - 1.5. tipologia di prodotto commercializzato distinto in alimentare o non alimentare.

Articolo 59 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade, le aree e gli spazi pubblici sono classificati in categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, sulla base dell'allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 60 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l'area è ubicata e al valore economico della relativa disponibilità.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della L. 160/2019, in base alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa base ordinaria. Essa è determinata per ciascuna categoria, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la seguente classificazione:
 - 2.1. 1^a categoria – viene applicata la tariffa più elevata;

- 2.2. 2^a categoria – viene applicata la tariffa della 1^a categoria ridotta del 25% (venticinque per cento).
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del titolare della concessione o autorizzazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 30, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.
 5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 6. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia ed i coefficienti moltiplicatori sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe e i coefficienti precedentemente deliberati ed in vigore.
 7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 61 - Determinazione del Canone

1. Le occupazioni sono assoggettate al Canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno oppure ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera è frazionata in 9 (nove) ore.
2. La tariffa base è quella prevista dal comma 842 della L.160/2019 aumentata del 25% (venticinque per cento).
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% (quaranta per cento) sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della L. 147 del 2013.
5. Per le occupazioni nei mercati con utilizzo di energia elettrica fornita dal Comune, il Canone è maggiorato, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per la fornitura di energia elettrica, di una quota annua o giornaliera, calcolata per ogni mercato tenendo conto delle seguenti categorie:
 - 5.1. Autobanco con sistemi sia di conservazione che di cottura dei cibi;
 - 5.2. Autobanco con soli sistemi di conservazione dei cibi;
 - 5.3. Banco frigo;
 - 5.4. Sistemi di illuminazione con consumo superiore a 100 (cento) watt;
6. La quota di cui al comma precedente è determinata dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. In caso di mancata determinazione, si intende approvata la quota precedentemente deliberata ed in vigore.

Articolo 61 bis - Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 (trenta) giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dalla concessione o dall'autorizzazione, il Canone è ridotto nella misura del 50% (cinquanta per cento), a condizione che il soggetto intestatario sia in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

Articolo 62 - Occupazione per la vendita al dettaglio nelle aree destinate a mercati

1. Per la disciplina dell'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree destinate ai mercati, si rimanda allo specifico vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 63 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - 1.1. realizzate con destinazione d'uso diversa da quella prevista nella concessione o autorizzazione;
 - 1.2. che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione o autorizzazione;
 - 1.3. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione o in contrasto con le norme legislative o regolamentari vigenti; qualora la discordanza consista in una maggiore superficie occupata, si considera abusiva solo la parte di occupazione eccedente;
 - 1.4. effettuate da persona diversa dal titolare della concessione o autorizzazione.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, L. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. Il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera g) della L.160/2019, per le occupazioni abusive è dovuta una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sul Canone a titolo di indennità, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla L.160/2019.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della L. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 64 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Il versamento del Canone deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni pluriennali, il versamento del Canone:

- 2.1. Per il primo anno di autorizzazione o concessione, deve essere eseguito all'atto del rilascio della stessa, per l'intero importo;
- 2.2. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione o concessione, entro il **28 febbraio** (ventotto febbraio) di ogni anno. Per canoni di importo superiore a € 100,00 (cento/00), previa apposita richiesta, il versamento può essere eseguito in massimo **sei rate di pari importo**, aventi scadenza alla fine dei mesi di Febbraio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Ottobre.
3. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata:
 - 3.1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - 3.2. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
4. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione o autorizzazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al precedente Titolo VI, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 65 - Riscossione mediante convenzione

abrogato

Articolo 66 - Accertamenti per il recupero Canone e sanzioni

1. In materia di Accertamenti per il recupero del Canone dovuto e non versato e di sanzioni, si rimanda a quanto disposto nel precedente Titolo VI articoli 41 e 42, per quanto compatibili.

Articolo 67 - Rimborsi

1. In materia di Rimborsi si rimanda a quanto disposto nel precedente Titolo VI articolo 43 per quanto compatibile.

Articolo 68 - Autotutela e riscossione coattiva

1. In materia di Autotutela e di riscossione coattiva si rimanda a quanto disposto nel precedente Titolo VI agli articoli 44 e 45, per quanto compatibili.

Articolo 69 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Limitatamente all'anno 2021, le somme pagate, per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie, prima dell'approvazione delle tariffe del Canone oggetto del presente regolamento, sono considerate a titolo di acconto sull'intera annualità e saranno oggetto di conguaglio entro il mese di Settembre 2021.
3. Limitatamente all'anno 2021 le tariffe relative ad ogni singola tipologia e i coefficienti moltiplicatori sono approvati dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del presente regolamento. Per gli anni successivi sono oggetto di deliberazione annuale da parte della Giunta Comunale, giusto quanto disposto dal comma 6 dei precedenti articoli 28, 29 e 60.

Articolo 70 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e dei patti di condivisione.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - ELENCO DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI IN PRIMA CATEGORIA

Via A. De Gasperi
Piazza A. Mosso
Vicolo Albussano
Porta Annunziata
Via Avezzana
Vicolo Bastioni della Mina (vic. mozzo)
Vicolo Bordino
Via C. Alberto
Via C. Battisti
Strada Cambiano S.P. 122
Vicolo Carradori
Corso Cibrario
Via Consolata
Vicolo Corona Grossa
Piazza Dante
Via dei Giardini
Via Del Gualdo
Porta del Nuovo
Vicolo della Ghiacciaia
Vicolo dell'Imbuto
Viale Diaz
Viale Don Bosco
Piazza Europa
Via F.lli Fea
Vicolo Fantini
Via G. Garibaldi
Via G. Nel
Porta Garibaldi
Piazza Gerbido
Via Gualderia
Piazza IV Novembre
Via Lagna
Vicolo Macelli
Via Maso Gilli
Corso Matteotti
Piazza Meridiana
Via Molini
Piazza Mosso
Via Montù (fino intersez. SP 128)
Via Orfane
Via P. R. Giuliani
Via Padana Inferiore S.S. 10
Vicolo Parrocchia
Via Polesine
Via Riva
Vicolo Robbio

Via A. Gramsci
Via Albussano
Strada Andezeno
Vicolo Annunziata (mozzo)
Corso B. Buoizzi
Via Bogino
Via Broglia
Via C. Balbo
Via C. R. Montelera S.P. 128
Vicolo Cappel Verde
Piazza Cavour
Via Conceria
Vicolo Consolata
Via Cottolengo
Via de Maria
Vicolo del Gallo
Piazza del Nuovo
Vicolo del Portone
Vicolo della Madonnetta
Via Demarca
Piazza Don Bosco
Piazza Duomo
Viale F. Fasano
Via F.lli Giodano
Viale Fiume
Via G. Marconi
Via G.B. Buschetti
Via Gen. C.A. dalla Chiesa
Porta Gialdo
Via Gualderia
Via IV Novembre
Via M. Diverio
Via Martiri della libertà
Via Massa
Piazza Mazzini
Via Miel
Via Mondo
Via Mosso
Via Nostra Signora della Scala
Via Ortolani
Via Pace
Via Palazzo di Città
Via Pellico
Via Principe Amedeo
Via Roaschia
Via Roma

Vicolo Romano
Via Rosine
Piazza S. Pellico
Piazza San Domenico
Via San Filippo
Via San Giacomo
Via San Giorgio
Via San Pietro
Via Sant' Agostino
Via Santa Clara
Via Santo Stefano
Via Tana
Vicolo Tintori
Porta Torino
Piazza Trento
Via Trofarello
Via Valimberti
Vicolo Visca
Via XX Settembre

Vicolo Romengo
Vicolo Rosine
Via San Carlo
Via San Domenico
Via San Francesco
Piazza San Giorgio
Via San Luigi Gonzaga
Via San Raffaele
Vicolo Sant' Antonio
Porta Santa Lucia
Vicolo Santo Stefano
Vicolo Tepice
Corso Torino
Vicolo Tre Re
Piazza Trieste
Piazza Umberto
Via Visca
Via Vittorio Emanuele II

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE			COEFFICIENTI		Anno 2021			
					TARIFFE 1^ CATEGORIA		TARIFFE 2^ CATEGORIA	
			ANNO	GIORNO	ANNO €/mq	GIORNO €/mq	ANNO €/mq	GIORNO €/mq
1	TARIFFA BASE (commi 826 e 827 L. 160/2019 e art.28 Reg.)	35%			50,00	1,20	32,50	0,78
2	Occupazione di suolo residuale non riconducibile alle categorie sottostanti		1,00	2,80	50,00	3,36	32,50	2,18
3	Spazi soprastanti		1,00	2,80	50,00	3,36	32,50	2,18
4	Spazi sottostanti (comprensivo riduzione art.30 c.9 Reg.)		0,25		12,50		8,13	
5	Pubblici esercizi con tavoli e sedie e dehors*		0,90	1,12	45,00	1,34	29,25	0,87
6	Distributori di carburante, distributori automatici e di tabacchi		1,00		50,00		32,50	
7	Effettuate da enti senza scopo di lucro, onlus, ecc. (comprensivo riduzione art.32, comma 1, punto 1.2 lett.a)			0,56		0,67		0,44
8	Effettuate in occasione di manifestazioni con il patrocinio del comune (comprensivo riduzione art.32, comma 1, punto 1.2 lett.b)			0,56		0,67		0,44
9	Relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli di beneficenza (comprensivo riduzione art.32, comma 1, punto 1.2 lett.c)			0,28		0,34		0,22
10	Installazioni dello spettacolo viaggiante (comprensivo riduzione art.32, comma 1, punto 1.2 lett.d)			0,28		0,34		0,22
11	Attività edilizia (comprensivo riduzione art.32, comma 1, punto 1.2 lett.e)		1,00	2,00	50,00	2,40	32,50	1,56
12	Chioschi e edicole		0,90	2,80	45,00	3,36	29,25	2,18
13	Effettuate per traslochi			2,00		2,40		1,56
14	Serbatoi interrati fino a 3.000 litri (art. 46 Reg.)		1,00		50,00	0,00	32,50	0,00
15	Serbatoi interrati oltre 3.000 per ogni 1.000 litri o frazione (art. 46 Reg.)		1,25		62,50	0,00	40,63	0,00
16	Esposizioni di merci in spazi antistanti il punto vendita		1,00	2,80	50,00	3,36	32,50	2,18
17	Effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti			4,20	0,00	5,04	0,00	3,28
18	Effettuate nei centri commerciali		1,7	2,8	85,00	3,36	55,25	2,18
19	Effettuate con cavi, condutture, ecc. da aziende di erogazione pubbliche utilità (art. 1 comma 831 L.160/2019)				1,00	0,00	1,00	0,00
20	Effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dall'Amministrazione Comunale a parcheggio, c.d. N.C.C. (numero posti auto concessi)		0,90		45,00	0,00	29,25	0,00
21	Effettuate in aree di mercato per finalità diverse dalla vendita su area pubblica disciplinata dallo specifico regolamento			1,40	0,00	1,68	0,00	1,09

* per le riduzioni sui dehors si rimanda all'art. 32, c. 1.4 Reg.

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		COEFFICIENTI		TARIFFE 1^ CATEGORIA		TARIFFE 2^ CATEGORIA	
		ANNO	GIORNO	ANNO €/mq	GIORNO €/mq*	ANNO €/mq	GIORNO €/mq*
1	TARIFFA BASE per le esposizioni pubblicitarie non ricomprese nelle categorie sottostanti (commi 826 e 827 L. 160/2019 e art.28 Reg.)	35%		50,00	1,20	32,50	0,78
2	Ordinaria fino a 1,00 mq		1,00	50,00	0,16	32,50	0,10
3	Ordinaria da 1,01 a 5 mq (comprensiva maggiorazione art.30 comma 4 Reg.)		1,25	62,50	0,20	40,63	0,13
4	Ordinaria da 5,01 a 8 mq (comprensiva maggiorazione art.30 comma 4 Reg.)		1,50	75,00	0,25	48,75	0,16
5	Ordinaria superiore a 8 mq (comprensiva maggiorazione art.30 comma 4 Reg.)		2,00	100,00	0,33	65,00	0,22
6	Su veicoli d'impresa (L.160/2019 comma 833, lett. n)		2,15	107,50		69,88	
7	Installata su veicoli di uso pubblico o privato		1,00	50,00		32,50	
8	Striscione traversante la strada		3,20	160,00	3,84	104,00	2,50
9	Impianto a messaggio variabile-proiezioni		3,52	176,00	6,00	114,40	3,90
10	Volantinaggio - importo per persona		5,00		6,00		3,90
11	Fonica – importo per postazione		5,00		6,00		3,90
12	Realizzata con aeromobili, palloni frenati e simili		5,00		6,00		3,90

Ai sensi dell'art. 30 c. 12 la pubblicità effettuata su suolo pubblico è maggiorata del 35%

* per le iniziative pubblicitarie di durata superiore ai 60 giorni si applica la tariffa annuale

TIPOLOGIA DI MANIFESTO		COEFFICIENTI		TARIFFE	
				Per i primi 5 giorni	Per ogni giorno successivo
1	TARIFFA BASE per le affissioni (commi 826 L. 160/2019)	1,00		1,20	0,24
2	manifesto 70 x 100	1,00	0,20	1,20	0,24
3	manifesto 100 x 140	2,00	0,40	2,40	0,48
4	manifesto 140 x 200 - 200 x 140	4,00	0,80	4,80	0,96

DIRITTI URGENZA EURO 30,00

ALLEGATO C – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI NELLE AREE DESTINATE AL MERCATO

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE IN AREA MERCATALE		COEFFICIENTI	TARIFFE 1^ CATEGORIA	TARIFFE 2^ CATEGORIA
				GIORNO €/mq	GIORNO €/mq
1	TARIFFA STANDARD (Comma 842 L. 160/2019)	25%		1,200	0,900
2	TARIFFA BASE (comprensivo di aumento del 25% della tariffa di cui al comma 842 L. 160/2019)			1,500	1,125
	TARIFFA ORARIA per mercato frazionata in 9 ore per 7 ore di stallo			1,167	0,125
3	Mercato di P.za Dante – P.za Europa – P.le Quarini - 7h non alimentare (comprensivo di riduzione 40% art. 61 reg.)		0,547	0,383	0,287
4	Mercato di P.za Dante – P.za Europa – P.le Quarini - 7h alimentare (comprensivo di riduzione 40% art. 61 reg.)		0,768	0,538	0,403
5	Mercato di P.za Dante – P.za Europa – P.le Quarini - 7h non alimentare con convenzione (comprensivo di riduzioni 40% art. 61 e 50% art.65 reg.)		0,547	0,191	0,144
6	Mercato di P.za Dante – P.za Europa – P.le Quarini - 7h alimentare con convenzione (comprensivo di riduzioni 40% art. 61 e 50% art.65 reg.)		0,768	0,269	0,202
7	Mercato di Piazza Dante Coldiretti – 7 ore alimentare (comprensivo di riduzioni 40% art. 61 e 50% art.65 reg.)		0,768	0,269	0,202
8	Occupazioni in occasione di Fiere e festeggiamenti Non alimentare		2,19	2,555	1,916
9	Occupazioni in occasione di Fiere e festeggiamenti alimentare		2,273	2,652	1,989

MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI			TARIFFA ANNUA €	TARIFFA GIORNALIERA €
	Autobanco con sistemi sia di conservazione che di cottura dei cibi		380,00	7,50
	Autobanco con soli sistemi di conservazione dei cibi		280,00	5,50
	Banco frigo		180,00	3,50
	Sistemi di illuminazione con consumo superiore a 100 (cento) watt		80,00	1,50